

Atto Aziendale di Organizzazione e Funzionamento

ATTO AZIENDALE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1

NATURA GIURIDICA E FINALITA' DELL'ARTI PUGLIA

L'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, di seguito denominata ARTI o Agenzia, è organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione Puglia, istituito e disciplinato con Legge Regionale 7 gennaio 2004, n. 1, di seguito denominata legge istitutiva, mirato allo sviluppo tecnologico nei settori produttivi, alla riqualificazione del territorio ed alla promozione e diffusione dell'innovazione.

L'ARTI è dotata di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile nel quadro di riferimento costituito dalla legge istitutiva nonché dalle altre disposizioni normative ed amministrative della Regione Puglia.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 66 della legge istitutiva, l'ARTI persegue le seguenti finalità:

- a) opera come istituto di previsione tecnologico-scientifico (Foresight) della Regione allo scopo di identificare le linee di sviluppo future del territorio e di indirizzare le risorse disponibili in concertazione con gli attori tecnologico-scientifici pubblici e privati della Puglia;
- b) agisce come strumento operativo della Regione nel coordinamento, nella gestione e nell'indirizzo delle risorse destinate alle istituzioni (consorzi di ricerca, enti di ricerca pubblici e privati, università, etc.) e al sistema produttivo per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico;
- c) realizza i programmi di sostegno all'innovazione e al trasferimento tecnologico promossi dalla Regione, con strumenti progettuali specifici dedicati al potenziamento del partenariato tecnologico pubblico-privato;
- d) svolge attività di valutazione tecnico-scientifica e gestionale ex-ante ed ex-post e di monitoraggio continuo dei progetti sui fondi da essa gestiti e sui progetti e programmi di sviluppo e innovazione finanziati.

L'ARTI esercita le proprie competenze nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali e in attuazione delle direttive generali impartite dalla Giunta regionale.

L'ARTI concorre, in armonia con le politiche nazionali ed europee, alla crescita sostenibile della Regione Puglia promovendo una rete di relazioni e scambi fra soggetti coinvolti nella creazione ed utilizzazione di nuova conoscenza e nuove tecnologie, stimolando e favorendo, con azioni differenziate, comportamenti innovativi nella società pugliese.

L'ARTI assume i compiti di coordinamento e sostegno del Sistema Innovativo Regionale, in costante raccordo con le strutture di servizio, produttive e della ricerca presenti nella regione.

ART. 2
OGGETTO, FINALITA' ED ESECUTIVITA' DELL'ATTO AZIENDALE DI
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Il presente Atto, in conformità a quanto disposto dalla legge istitutiva, sancisce i principi e le disposizioni relative al funzionamento di ARTI, con particolare riferimento all'assetto organizzativo dell'Agenzia, alla dotazione organica ed alla struttura organizzativa, alla disciplina del sistema contabile.

L'ARTI, mediante il presente Atto, persegue obiettivi di qualità, trasparenza ed economicità, sia nello svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dalla legge istitutiva, sia nelle attività a questa demandate con provvedimenti della Giunta regionale.

Il presente Atto diviene esecutivo a seguito dell'approvazione della Giunta regionale. Esso potrà essere variato con provvedimento del Presidente da sottoporre all'esame ed approvazione della Giunta regionale.

ART. 3
SEDE

L'ARTI ha sede in Valenzano, strada provinciale per Casamassima Km 3, presso il Parco Scientifico e Tecnologico Tecnopolis.

ART. 4
COMPETENZE DELL'AGENZIA

In relazione a quanto stabilito dalla legge istitutiva e con riferimento alle competenze individuate dalla Giunta regionale con delibera n. 614 del 15 aprile 2005, l'ARTI:

- a) realizza un percorso partecipato ed interattivo per delineare e realizzare una strategia di sviluppo che minimizzi i rischi e ottimizzi le opportunità per la Regione, in uno scenario futuro individuato partendo dalle evoluzioni tecnologiche in atto (Foresight);
- b) contribuisce all'elaborazione delle strategie e delle politiche regionali per la innovazione e la ricerca proponendo annualmente linee di sviluppo strategiche;
- c) promuove, coordina, attua, valuta e monitora tutte le iniziative nelle materie di competenza, a partire da quelle del Complemento di Programmazione e

degli Accordi di Programma Quadro e ne cura l'assegnazione dei fondi sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione;

- d) favorisce, anche nell'attuazione dei programmi, un migliore utilizzo delle risorse pubbliche e garantisce un'effettiva sussidiarietà degli interventi rispetto alle iniziative comunitarie e nazionali;
- e) favorisce le relazioni tra scienza e industria attraverso il monitoraggio dei bisogni delle PMI, la mappatura delle competenze tecnico-scientifiche e l'individuazione di network potenziali e/o in essere a livello regionale;
- f) rafforza il sistema scientifico promuovendo la creazione di reti regionali per la valorizzazione delle strutture, delle competenze e dei risultati della ricerca di università, centri di ricerca pubblici e privati, nonché per il trasferimento degli stessi al sistema regionale per incentivare l'innovazione e la creazione d'impresa ad elevato contenuto tecnologico;
- g) promuove la partecipazione e l'accesso ai programmi nazionali ed europei, l'utilizzo di tecniche di gestione dell'innovazione e delle metodologie di realizzazione di Piani di Sfruttamento, finalizzati a sperimentare l'applicazione commerciale dei risultati della ricerca;
- h) stimola gli investimenti nelle tecnologie abilitanti (fra cui info, nano, bio, neuroscienze e loro convergenza) nella nascita di impresa sulla "frontiera" e nell'attuazione di insediamenti high-tech;
- i) promuove la creazione di imprese nei settori di eccellenza del sistema tecnico scientifico esistente per favorire lo sviluppo, in una logica di sistema integrato, dei distretti tecnologici;
- j) promuove, attraverso gli strumenti più idonei (poli, reti di competenza, centri di innovazione, distretti, Liason Office, ecc.), la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'innovazione per i settori industriali trainanti l'economia della regione, a partire da quelli tradizionali
- k) favorisce la diffusione delle innovazioni per gruppi di imprese legate da relazioni tecnico-produttive, al fine di incoraggiare l'apprendimento inter-industriale, la costruzione di strategie collettive per migliorare la posizione di mercato e la promozione di progetti comuni di ricerca e di innovazione;
- l) diffonde tra le PMI pugliesi buone pratiche di innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale, stimolando il confronto e lo scambio con le esperienze internazionali e promuovendo la cooperazione transnazionale;
- m) promuove interventi sul capitale umano: formazione imprenditoriale per favorire l'emergere di una domanda consapevole di tecnologie ed innovazione delle PMI e formazione d'eccellenza accompagnata da programmi di inserimento nelle imprese per i giovani;
- n) favorisce la crescita del capitale sociale del territorio, per sviluppare un ambiente favorevole alla innovazione ed alla creatività (qui intesa come capacità di unire elementi preesistenti in combinazioni nuove ed utili), aiutando le scienze umanistiche a vedere se stesse come sorgente di innovazione e favorendo una consapevolezza diffusa, in tutta la società pugliese, del valore della ricerca scientifica e dell'innovazione, con particolare attenzione al mondo della scuola;
- o) svolge attività di alimentazione e regolazione dinamica dei processi di ricerca-sviluppo-innovazione attraverso la costituzione di reti di relazioni tra i componenti del sistema di innovazione regionale e una messa a punto di un

- sistema di valutazione e controllo dell'efficienza e dei risultati degli investimenti in materia di Innovazione e Ricerca in una ottica sistemica;
- p) stabilisce ordinamenti e regolamenti autonomi, nonché determinazioni derivanti dal rispetto delle proprie finalità e competenze e dal perseguimento di obiettivi di efficacia ed efficienza della spesa pubblica;
 - q) favorisce, con specifiche azioni l'informazione e la comunicazione istituzionale sulle strategie sviluppate al fine di far convergere interesse e dare valore ai risultati conseguiti.

TITOLO II – ASSETTO ORGANIZZATIVO

ART. 5 ORGANI

Ai sensi dell'art. 68 della legge istitutiva, sono organi dell'ARTI:

- a) il Presidente
- b) la Giunta esecutiva
- c) il Comitato di indirizzo
- d) il Collegio dei revisori contabili

Tutti i componenti e gli organi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

ART. 6 IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'ARTI è nominato dalla Giunta regionale e a questa risponde dei risultati conseguiti.

Il Presidente viene scelto tra figure di alto profilo tecnico-scientifico appartenenti al settore dell'Università o della Ricerca scientifica e tecnologica.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'ARTI;
- b) coordina, pianifica e indirizza la politica scientifica ed il funzionamento dell'Agenzia, sentiti la Giunta Esecutiva e il Comitato di Indirizzo;
- c) nomina con provvedimento motivato il Direttore amministrativo con compiti di gestione amministrativa;
- d) sovrintende al regolare andamento della Agenzia, per il conseguimento delle sue finalità, e all'esecuzione delle delibere adottate dagli organi;
- e) trasmette alla Giunta regionale il bilancio di esercizio entro dieci giorni dalla sua approvazione;
- f) trasmette alla Giunta regionale entro il mese di novembre, la Relazione Annuale composta da un Rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio

- corrente, dal bilancio di previsione corredato dal Piano di Attività dell’Agenzia e da proposte di indirizzi ed atti da sottoporre all’adozione della Giunta in riferimento allo sviluppo della ricerca, della tecnologia e della innovazione;
- g) convoca la Giunta Esecutiva, formulando l’ordine del giorno, tenendo conto delle eventuali proposte dei componenti;
 - h) rappresenta l’Agenzia in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione con facoltà di nominare avvocati e procuratori;
 - i) procede alla eventuale nomina di esperti esterni da impegnare in attività considerate utili per il buon funzionamento dell’Agenzia e conferisce deleghe o procure ai membri della Giunta Esecutiva, a dipendenti, o a terzi per l’esecuzione di singoli atti deliberati dalla Giunta Esecutiva e può nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali;
 - j) in caso di urgenza provvede, su proposta del Direttore Amministrativo, all’esercizio dei poteri delegabili della Giunta Esecutiva, sia in materia giudiziale che in materia stragiudiziale, comunicando alla Giunta le decisioni assunte nella prima riunione successiva;
 - k) nomina, convoca e presiede il Comitato di Indirizzo;
 - l) esercita gli altri poteri che, in via generale o di volta in volta, gli siano delegati.

Il Presidente, nell’esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da un Direttore Amministrativo, nominato dallo stesso con provvedimento motivato.

Ai sensi dell’art. 75 della legge istitutiva, l’indennità del Presidente è stabilita con atto della Giunta regionale.

ART. 7 LA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dal Direttore Amministrativo e da due componenti nominati dalla Giunta Regionale.

La Giunta esecutiva esercita i seguenti compiti:

- a) esprime gli indirizzi generali di gestione e ne controlla l’attuazione;
- b) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo
- c) approva la Relazione Annuale che gli viene dal Presidente sentito il Comitato di Indirizzo;
- d) esercita i compiti previsti dall’Atto Aziendale di organizzazione funzionamento e da eventuali regolamenti interni;
- e) procede alla eventuale nomina di esperti esterni altamente qualificati, da impegnare nelle attività di valutazione ex-ante ed ex-post e di monitoraggio.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente e si riunisce di norma ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

L'indennità per ciascuno dei componenti della Giunta Esecutiva, con l'eccezione del Presidente e del Direttore Amministrativo, è determinata in euro 15.000 per anno, al lordo di ogni ritenuta di legge.

ART. 8 IL COMITATO DI INDIRIZZO

Il Comitato di Indirizzo è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Direttore Amministrativo e da un numero massimo di otto componenti rappresentanti del sistema delle Università, della ricerca e delle imprese pugliesi, nominati dal Presidente su designazione degli enti rappresentati.

Il Comitato di Indirizzo ha funzioni propositive e consultive sulle scelte strategiche e programmatiche dell'Agenzia e ne identifica i settori di interesse per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica in Puglia.

Il Comitato di Indirizzo contribuisce all'individuazione degli indirizzi strategici funzionali alla redazione del Piano Regionale per lo Sviluppo della Ricerca e della Innovazione ed alla revisione annuale dello stesso. A tal fine il Comitato di Indirizzo:

- a) elabora proposte che favoriscano la cooperazione tra il mondo delle ricerca e dell'impresa, nell'ambito della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e dell'innovazione;
- b) propone linee di attività in armonia con la missione dell'Agenzia ed in particolare supporta l'esercizio della funzione di Foresight;
- c) esprime pareri sui programmi di attività realizzati nell'ultimo esercizio, su quelli in via di realizzazione e su quelli da avviare nell'esercizio in corso o nei futuri esercizi;
- d) fornisce alla Giunta Esecutiva elementi e criteri per la valutazione dei risultati delle iniziative;
- e) ove lo ritenga opportuno affida ad alcuni dei suoi membri compiti specifici di volta in volta definiti e costituisce gruppi di lavoro su temi specifici, composti da propri membri e, su approvazione della Giunta Esecutiva, da esperti esterni.

Ai componenti del Comitato di Indirizzo non compete alcun compenso o rimborso spese per la partecipazione alle riunioni ed ai lavori del Comitato stesso.

ART. 9 IL COLLEGIO DEI REVISORI

Ai sensi dell'art. 72 della legge istitutiva il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti iscritti all'Albo nazionale, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta Regionale fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al Decreto Legislativo 27.1.1992, n. 88 ed abbiano maturato almeno 5 anni di esperienza.

Il Collegio dei Revisori si insedia con provvedimento del Presidente dell'Agenzia e nel caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate da parte del componente più anziano di età.

Le indennità spettanti ai Revisori sono fissate con atto della Giunta regionale.

TITOLO III – DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DOTAZIONE ORGANICA

ART. 10 DOTAZIONE ORGANICA

L'organico complessivo di personale dell'ARTI può raggiungere la misura massima di quindici unità.

L'Agenzia, oltre che di personale direttamente assunto, si avvale di personale distaccato o comandato dalla Regione, da aziende sanitarie e da altri enti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni. Il personale distaccato o comandato presso l'Agenzia mantiene la posizione giuridica ed il trattamento economico in godimento presso l'Ente di provenienza.

In caso di risultato d'esercizio positivo, con proprio provvedimento il Presidente dell'Agenzia può disporre a favore del personale dipendente o distaccato o comandato presso l'ARTI il riconoscimento di un incentivo ad integrazione del trattamento economico goduto.

L'ARTI può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di società e di singoli professionisti mediante contratti di consulenza, con costi a carico della stessa Agenzia.

ART. 11 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa dell'Agenzia è descritta nel documento denominato "Modello Organizzativo e Dotazione Organica" che, allegato 1 al presente Atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 12 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da un Direttore Amministrativo, nominato dallo stesso con provvedimento motivato.

Il provvedimento di nomina fissa la durata dell'incarico. In ogni caso, il Direttore Amministrativo cessa il proprio incarico contestualmente con il Presidente.

Il Direttore Amministrativo sostituisce il Presidente, nei poteri delegabili, a tutti gli effetti, in caso di sua assenza o impedimento.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente nei poteri delegabili fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Direttore Amministrativo esercita le seguenti funzioni:

- coadiuva il Presidente nell'esercizio delle funzioni dello stesso e ne condivide le responsabilità del regolare andamento dell'Agenzia;
- predispone, in concorso con il Presidente, la bozza della Relazione Annuale;
- cura l'assegnazione e l'esecuzione delle delibere adottate dagli Organi;
- collabora con il Collegio Sindacale per quanto ne sia richiesto nei limiti delle rispettive competenze;
- ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'Agenzia per le funzioni che gli competono, assicurando imparzialità, economicità ed efficienza dell'attività;
- è componente della Giunta Esecutiva e del Comitato di Indirizzo con voto consultivo, se richiesto;
- sentito il Presidente, può sottoporre alla Giunta Esecutiva ed al Comitato di Indirizzo relazioni, proposte e pareri relativi all'attività dell'Agenzia;
- ha, nel rispetto delle superiori prescrizioni, poteri decisionali e di rappresentanza per la gestione ordinaria.

Al Direttore Amministrativo possono essere conferiti dal Presidente e dalla Giunta Esecutiva più ampi poteri decisionali e di rappresentanza.

Il trattamento economico spettante al Direttore Amministrativo è fissato con atto della Giunta regionale.

TITOLO IV – DISCIPLINA DEL SISTEMA CONTABILE

ART. 13

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

L'esercizio economico e finanziario dell'ARTI coincide con l'anno solare.

Per la gestione economico-finanziaria vigono, in quanto applicabili, i principi e le norme in tema di patrimonio e contabilità statuite dalla Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 1994 e dal Codice civile.

L'ARTI è tenuta all'equilibrio economico della gestione.

ART. 14

PATRIMONIO DELL'ARTI

Il patrimonio dell'ARTI è costituito dai beni acquisiti, a qualunque titolo, dall'Agenzia.

ART. 15

FONTI DI FINANZIAMENTO

Le fonti di finanziamento dell'ARTI sono costituite da:

- assegnazione regionale annuale ai sensi dell'art. 76 della legge istitutiva a

copertura delle spese di funzionamento dell’Agenzia;

- contributi e trasferimenti da Unione Europea;
- assegnazioni regionali a fronte di gestione di misure finanziate con fondi regionali, nazionali e comunitari, nonché di specifici incarichi di lavoro;
- risultati economici positivi.

ART. 16

SERVIZIO DI CASSA

In esecuzione di quanto disposto dalla Giunta regionale con delibera n. 1297 del 20 settembre 2005, il servizio di cassa dell’Agenzia è affidato sino al 31 dicembre 2006, salvo proroga autorizzata dalla Giunta Regionale, all’Istituto Tesoriere della Regione Puglia.

Successivamente a tale data, previo esperimento di apposita gara secondo le vigenti disposizioni di legge, il servizio sarà affidato ad istituto di credito operante nel territorio regionale.

Per far fronte a piccole spese urgenti ed indilazionabili il Direttore Amministrativo è autorizzato a dotarsi di una piccola cassa, soggetta a rendiconto per il reintegro del fondo.

ART. 17

ANTICIPAZIONI DI CASSA

L’ARTI può attivare anticipazioni mensili di cassa con l’istituto bancario affidatario del servizio nella misura massima di un dodicesimo delle somme assegnate all’Agenzia per le spese correnti. Le suddette anticipazioni dovranno essere comunque prontamente ripianate con le rimesse regionali.

ART. 18

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO

Il Bilancio economico preventivo dà dimostrazione delle previsioni economiche e del relativo risultato atteso dall’Agenzia in un esercizio finanziario.

Esso deve essere formulato in modo da essere raffrontabile con il conto economico del bilancio consuntivo.

Il Presidente è incaricato di attivare le procedure per la predisposizione, entro il 31 dicembre di ogni esercizio, del Bilancio economico preventivo, da trasmettere, unitamente al Piano annuale di attività, alla Giunta Regionale per il controllo previsto dall’art. 74 della legge istitutiva.

ART. 19

SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE

L'Agenzia deve tenere le seguenti scritture obbligatorie:

- libro giornale;
- libro degli inventari;
- libro delle adunanze e dei verbali della Giunta esecutiva;
- libro delle adunanze e dei verbali del Collegio dei Revisori;
- altre scritture previste dalla legge.

Riguardo ai criteri, alle modalità di tenuta e di conservazione delle scritture obbligatorie di cui al precedente comma, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile.

ART. 20

BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio di esercizio deve rappresentare il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ARTI.

Esso si compone dai seguenti documenti:

- a) Stato patrimoniale
- b) Conto economico
- c) Nota integrativa

Il bilancio di esercizio è deliberato dal Presidente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed è trasmesso, entro dieci giorni, alla Giunta regionale corredato della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio dei revisori per il controllo previsto dall'art. 74 della legge istitutiva. Nel caso di perdita di esercizio nella relazione sulla gestione deve essere formulata una proposta per il riequilibrio della gestione. Tale proposta deve essere accompagnata dalle osservazioni del Collegio dei revisori. Alla perdita di esercizio si fa fronte utilizzando eventuali fondi di riserva. Qualora l'importo dei fondi di riserva non risultasse sufficiente per la copertura della perdita, alla stessa si fa fronte mediante specifici interventi del Presidente in ordine all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia in grado di garantire economie di gestione.

ART. 21

STRUTTURA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Lo stato patrimoniale deve rappresentare le attività, le passività e il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio.

Il conto economico deve rappresentare gli elementi positivi e negativi che incidono sul risultato economico d'esercizio, evidenziando tale risultato.

Per ogni posta dello stato patrimoniale e del conto economico le risultanze devono essere comparate con quelle del bilancio economico preventivo e con quelle corrispondenti all'esercizio precedente. Se le poste non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

La nota integrativa deve essere redatta in conformità ai contenuti disciplinati dal Codice civile.

ART. 22

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il bilancio di esercizio deve essere corredato di una relazione del Presidente sulla situazione dell'Agenzia, sull'andamento della gestione nel suo complesso e distintamente per le fondamentali strutture, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi, ai proventi e agli investimenti.

La relazione sulla gestione dovrà indicare:

- le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione;
- una sintesi dei risultati della gestione, in termine di analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

Nel caso che il bilancio dimostri una perdita di esercizio, nella relazione sulla gestione deve essere data evidenza all'analisi delle cause del risultato negativo. L'eventuale risultato economico positivo costituisce fonte di finanziamento dell'Agenzia.

ART. 23

PUBBLICITA' DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio di esercizio unitamente ad una sintesi dei risultati della gestione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro 30 giorni dall'approvazione della Giunta regionale.

ART. 24

APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

Gli acquisti di beni e servizi vengono effettuati con le modalità previste dalle direttive comunitarie e dalle normative regionali e statali vigenti.

L'Agenzia può prevedere acquisti in economia, purchè non frazionati e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento che sarà adottato separatamente.

ART. 25

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Presso la sede legale dell'Agenzia è istituito apposito albo per la pubblicazione dei provvedimenti assunti. Tali atti sono pubblicati in ordine cronologico e affissi per cinque giorni consecutivi.